

ALLEGATO 10/A

PRINCIPALI ATTIVITA' TECNICHE PER LA MISURA DEL GAS

Il presente allegato fornisce una descrizione sintetica delle principali attività tecniche relative alla misura del gas; tali attività coinvolgono le parti interessate dal momento in cui viene attivato il servizio di trasporto e riguardano le fasi di:

- verifica della congruenza impiantistica e della correttezza del processo di misura;
- raccolta, elaborazione e validazione dei dati misurati;
- gestione dei dati di misura.

Queste attività comportano:

- redazione di verbali di constatazione e verifica apparecchiature;
- aggiornamento, ove ricorrente, dei parametri per la misura;
- redazione di verbali di intervento;
- effettuazione di alcune verifiche;
- definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, quali malfunzionamenti e guasti;
- emissione del verbale di misura.

Le attività sopra elencate, che possono comportare interventi del Trasportatore nelle cabine REMI, devono essere svolte in accordo con le disposizioni legislative vigenti in materia, e con le seguenti procedure:

- a) "Dimensionamento degli impianti REMI";
- b) "Misura del gas".

1) REDAZIONE DEI VERBALI DI CONSTATAZIONE E VERIFICA E DEI VERBALI DI INTERVENTO

Si tratta di rapporti che vengono predisposti a fronte di ogni attività o decisione che modifica le modalità di esecuzione della misura e le modalità di determinazione dei quantitativi; i verbali sono predisposti dalle parti interessate e riportano dati, informazioni, accordi e risultati di controlli relativi all'oggetto. I verbali di constatazione e verifica vengono redatti all'entrata in esercizio di ogni nuovo impianto REMI e per modifiche sostanziali a quelli esistenti; questi verbali servono per fornire un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico dell'impianto REMI e delle apparecchiature in esso installate.

I verbali di intervento vengono redatti durante l'esercizio dell'impianto REMI, quando esiste già il verbale di constatazione e verifica, ogni qualvolta vengono effettuati interventi riguardanti:

- la verifica, il controllo ed eventuale taratura delle apparecchiature;
- le modifiche che implicano la variazione delle modalità di determinazione dei quantitativi;



- il riscontro di anomalie;
- sospensioni e riattivazioni dell'erogazione.

2) AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI PER LA MISURA

L'attività di aggiornamento dei parametri utilizzati per la misura, deve rispettare le modalità fissate dalla metrologia legale nonché i criteri riportati nella procedura "Misura del gas". Per le misure di tipo automatizzato l'aggiornamento dei dati inseriti nell'elaboratore ubicato nella stazione di misura viene eseguito da personale Snam Rete Gas alla presenza del proprietario dell'impianto o di un suo rappresentante. In particolare per quanto concerne i dati relativi alla composizione del gas sono previste le seguenti modalità:

- 1) per impianti volumetrici aggiornamento con frequenze prestabilite;
- 2) per impianti venturimetrici aggiornamento con frequenze prestabilite e, ove necessario, successiva rielaborazione mensile;
- 3) per impianti di misura con collegamento diretto a gascromatografo, in grado di fornire direttamente i dati di composizione necessari, viene effettuato un aggiornamento in continuo.

Le modalità sopra esposte sono applicabili previa conformità con le disposizioni di metrologia legale.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo del Trasportatore viene eseguito dal Trasportatore stesso, che in entrambi i casi utilizza i parametri specifici di cui ai verbali di constatazione e verifica ovvero ai verbali di intervento appositamente redatti.

3) VERIFICHE

Il Trasportatore ha titolo ad eseguire una serie di verifiche volte ad accertare il corretto funzionamento degli impianti REMI e delle apparecchiature in essi installate. Tali verifiche, le cui modalità e tempistiche sono riportate nella procedura "Misura del gas", possono essere riassunte come segue:

- a) verifica delle variazioni rilevanti dei consumi all'atto della validazione del verbale di misura, effettuata tramite analisi statistiche appositamente predisposte (verifiche specifiche vengono eseguite nel caso di riscontro di casi anomali);
- b) verifica della documentazione riguardante l'impianto REMI, al fine di accertarne i contenuti in conformità alle regole e normative vigenti e procedere successivamente al riscontro dei dati con quanto inserito nel sistema informativo del Trasportatore;
- c) verifica della misura automatizzata, effettuata utilizzando apposite procedure che consentono il confronto tra la misura automatizzata e la misura tradizionale di riserva in un arco di tempo prestabilito;
- d) verifica dei dati di misura di un campione di impianti REMI che rappresenti una percentuale significativa del gas misurato;



e) analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

4) TARATURE E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI

Il proprietario dell'impianto provvede, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le verifiche periodiche ed eventuali tarature/manutenzioni di tutti i dispositivi dell'impianto REMI – non solo quelle relative alla misura - per quanto richiesto dalla legislazione vigente (es. metrologia legale) e dalle regole di buona tecnica. Ai fini del presente documento si considera quale regola di buona tecnica l'effettuazione di una verifica, con eventuale relativa taratura/manutenzione, almeno una volta l'anno, da parte di un primario operatore del settore. Fa altresì parte delle regole di buona tecnica garantire l'intervento tempestivo, da parte di primario operatore del settore, per la risoluzione di anomalie verificatesi sull'impianto.

5) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEI DATI DI MISURA NEL CASO DI ANOMALIE

I controlli presso l'impianto consentono a Snam Rete Gas di riscontrare anomalie - quali malfunzionamenti o guasti - delle apparecchiature preposte alla misura.

Nel caso in cui, durante le operazioni di validazione, si riscontri la mancanza – totale o parziale – di dati da impianti teleletti, i dati mancanti saranno determinati secondo i criteri ed i metodi indicati nella procedura “Misura del gas”: tali dati potranno essere sostituiti successivamente qualora venga constatata la disponibilità – in piena efficienza – della misura di riserva (riemissione del verbale di misura).

Il Trasportatore procede ad una nuova elaborazione del verbale di misura già emesso solo nel caso in cui possano essere accertate le cause e la decorrenza dell'anomalia.

Qualora presso un impianto di misura di tipo venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo di gas effettivamente transitato, questo verrà assunto pari al valore del fondo scala maggiorato del 30%.

6) EMISSIONE DEL VERBALE DI MISURA

Il verbale di misura è il documento che riassume i dati di misura validi nel mese riferiti a ciascun Punto di Riconsegna. Il dettaglio giornaliero dei dati di misura viene evidenziato quando disponibile. Nel verbale di misura vengono inoltre fornite informazioni relativamente a:

- a. i giorni gas per i quali la misura giornaliera del PCS del gas naturale è risultata indisponibile;
- b. le modalità con le quali la misura è stata stimata.



Il Trasportatore inserisce nel proprio sistema informativo - giornalmente nel caso di impianti dotati di telelettura e mensilmente per gli impianti non teleletti - i dati primari di misura e valida mensilmente i risultati ottenuti.

Il verbale in oggetto viene inoltrato mensilmente all'Utente ed al proprietario dell'impianto di misura. Allegato a tale verbale viene inoltrato il bollettino di analisi relativo al gas naturale riconsegnato.

Nel caso si renda necessaria l'emissione di un nuovo verbale di misura, dovuta alla constatazione di errori, anomalie riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, il Trasportatore provvede al ricalcolo ed all'invio del nuovo verbale di misura ai soggetti sopra individuati.

7) PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI VERIFICHE

L'Utente può inoltrare all'unità territoriale competente di Snam Rete Gas una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- codice identificativo del Punto di Riconsegna interessato;
- dato contestato e periodo di tempo cui si riferisce tale contestazione;
- elementi tecnici a supporto della contestazione.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al capitolo "Misura del gas", le verifiche e le valutazioni del caso, nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di tale attività. Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, il Trasportatore provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi ed all'emissione di un nuovo verbale di misura, nonché ad effettuare i conguagli **la relativa regolazione economica** in conformità con quanto previsto al paragrafo 3.5) del **Capitolo 9 "Bilanciamento"**.

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto esclusivamente al processo di rilevazione del dato di misura.

Nei casi in cui la richiesta di verifica sia pervenuta entro 30 giorni dal momento in cui il verbale di misura viene reso disponibile, Snam Rete Gas, qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, provvederà ad effettuare il conguaglio nei termini previsti al paragrafo 3.5 del capitolo "Bilanciamento": in caso contrario Snam Rete Gas farà i propri migliori sforzi per gestire comunque la richiesta la cui fondatezza sia stata verificata in tempi compatibili con il termine previsto al paragrafo 3.5) del capitolo 9 "Bilanciamento", senza tuttavia garantire il rispetto del suddetto termine.



8) PROCEDURA PER ANOMALIE SUGLI IMPIANTI REMI

Qualora, nell'ambito della propria attività, il Trasportatore riscontri anomalie (quali guasti o malfunzionamenti) sugli impianti REMI, ne darà tempestiva comunicazione al proprietario/gestore dell'impianto ed agli Utenti interessati affinché venga ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari. Per tutta la durata del malfunzionamento dell'impianto, la determinazione dei quantitativi verrà eseguita secondo quanto previsto dalla procedura "Misura del gas". Il Trasportatore avrà titolo ad addebitare agli Utenti interessati eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla mancata funzionalità da esso incorsi durante il periodo di malfunzionamento.

